

## Danno biologico da evento luttuoso

di Filippo Fiorani (\*)

Con l'espressione "danno biologico da morte" (cd. danno tanatologico) vengono indicate genericamente due diverse situazioni giuridiche, riferibili direttamente al danneggiato o alle cosiddette "vittime secondarie", i suoi parenti o congiunti (cfr. B. Petti, in "Il risarcimento del danno biologico" Torino, 1997)

La prima situazione è quella propria del danno tanatologico diretto che consiste nel danno subito da un soggetto che perde la vita per fatto ingiusto altrui. In questo caso si pone il problema che concerne la risarcibilità del danno derivante dalla perdita della vita come danno biologico e la sua trasmissibilità per diritto successorio.

La seconda situazione è invece quella della menomazione psicofisica di un soggetto come conseguenza causale della morte del congiunto o dell'amico. L'evento morte quindi produce un ulteriore evento che danneggia la salute del sopravvissuto, il quale può agire *iure proprio* per il risarcimento integrale del danno personale risentito.

Questa seconda situazione, caratterizzata da un evento lesivo che si produce nei confronti di un terzo a causa della scomparsa di un congiunto o di un amico, è meglio individuabile con la locuzione "danno biologico da evento luttuoso".

Tale tipologia di danno si produce infatti in capo al soggetto che, essendo legato affettivamente a colui che muore, subisce proprio a causa dell'evento luttuoso una menomazione psicologica, consistente non soltanto in un turbamento morale ma anche e soprattutto in una vera e propria lesione dell'integrità psicofisica.

La Corte Costituzionale, che con sentenza 24-27/10/1994 n. 372, ha dichiarato infondata la questione di legittimità per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost., degli artt. 2043 e 2059 C.C., nella parte in cui non consentono il risarcimento del danno per violazione al diritto alla vita, negando la coincidenza del concetto di tutela del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., con quello di tutela del diritto all'esistenza, ha sostenendo l'impossibilità di estendere il principio della risarcibilità del danno biologico, alla perdita del bene costituito dalla vita, ma ha tuttavia anche affermato la possibilità della risarcibilità del danno alla salute (danno biologico) di soggetti, prossimi congiunti superstiti alla vittima, sofferto come conseguenza immediata e diretta per il decesso della stessa.

Il provvedimento della Corte Costituzionale citato, che costituisce il cardine per la risarcibilità del danno biologico da evento luttuoso, era già stato preceduto da alcune sentenze della giurisprudenza di merito (in particolare il Tribunale di Milano) la quale ha riconosciuto la risarcibilità di tale tipologia di danno, sia come lesione all'integrità psicofisica (accertata previa visita medica), sia come danno alla vita di relazione o alla serenità familiare, nell'ambito di una applicazione analogica o diretta dell'art. 2043 C.C.

Le decisioni erano basate sul presupposto che il congiunto della vittima (considerando congiunto quel soggetto legato alla vittima sia per rapporti di parentela sia per legami di amicizia), oltre a provare dolore e patemi d'animo per la morte della stessa, risente per lo stesso evento di "una alterazione della sua preesistente condizione psicofisica", meritevole di essere risarcita (cfr. Trib. Milano, 10866/94, 11/4/94 n. 3360 e 8/3/93, n. 2739).

La morte di un congiunto, quindi comporta come conseguenza immediata e diretta un danno all'equilibrio fisiopsichico dei superstiti considerabile a tutti gli effetti come danno biologico.

La menomazione che travalica i limiti della semplice sofferenza, si manifesta infatti sul piano della compressione del diritto al pieno godimento dello stato di benessere, della

vita ed in particolare dei rapporti interpersonali sia con il congiunto scomparso sia con i terzi. L'evento luttuoso infatti non solo fa venir meno la relazione con la vittima dell'evento, ma menoma per un periodo di tempo più o meno lungo, la vita di relazione dei superstiti, in caso di rapporti di parentela stretti tra defunto e danneggiato.

Quindi, affinché il danno da evento luttuoso possa essere considerato a tutti gli effetti come danno biologico vero e proprio è sufficiente ricordare che i concetti ora espressi di menomazione dello stato di benessere psicofisico e di pregiudizio alla vita di relazione del terzo congiunto alla vittima, individuati come manifestazione propria del danno da evento luttuoso, costituiscono altresì due degli aspetti essenziali individuati dalla giurisprudenza e richiamati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 184/86., del danno biologico.

In sostanza il congiunto, privato improvvisamente del rapporto affettivo, subisce non solo il danno morale (sofferenza per il "fatto - reato", in danno alla persona cara), ma anche il turbamento del proprio stato di salute e di benessere autonomamente risarcibile in quanto danno alla salute (biologico).

Si pone a questo punto il problema della individuazione dei soggetti legittimati ad agire per il risarcimento del danno biologico da evento luttuoso, che come è stato detto posso agire *iure proprio* per la tutela dei propri diritti.

Sul punto della legittimazione attiva la Corte Costituzionale nella sentenza citata (n. 372 del 1994), ammette la tutela risarcitoria sulla base di una relazione del terzo con il bene protetto dalla norma incriminatrice, quindi in base ad uno stretto rapporto familiare o para familiare.

La dottrina invece prospetta tre soluzioni differenti:

- la prima interpretazione di tipo restrittivo, identifica il soggetto danneggiato con l'offeso dal reato, cosicché la legittimazione dei terzi viene radicalmente negata;
- la seconda interpretazione, di tipo estensivo, estende la legittimazione a chiunque riesca a dimostrare un dolore, una sofferenza morale (danno morale), ovvero un grave e stabile perturbamento psichico (danno psicologico che si risolve in un vero e proprio danno alla salute - danno biologico), causalmente correlato all'illecito;
- la terza di tipo "espansivo" (cfr. Navarreta), che considera, in tema di danni da morte, oltre al danno morale soggettivo, un pregiudizio consistente nel venir meno dell'assistenza, della solidarietà e dell'affetto del congiunto (cd. danno assistenziale "familiare").

La Cassazione, come ricordato, dopo una forte resistenza, sembra condividere l'interpretazione estensiva, integrata con quella espansiva a causa del riferimento, per l'individuazione dei soggetti legittimati, ad elementi vincolati ad una valutazione equitativa del danno. Vi è quindi da parte della Cassazione il riferimento ad un criterio di tipo empirico, basato sul rapporto affettivo tra la vittima ed il superstite, il quale, provando il danno subito per la morte del congiunto ha il diritto di essere risarcito.

(\*) Consulente dello Studio di avvocati e dottori commercialisti E. Donini, P. Montanari, A. Pincelli, L. Russo, Ferrara